



COMUNE DI GIOIA SANNITICA

PROVINCIA DI CASERTA

C.A.P. 81010, Piazza Municipio - C.F. 82001450616 - P.IVA 00444090617

Tel. 0823/915021 fax 0823915540

E-mail-gioiasannitica@virgilio.it

PROT. 1691.....

ORDINANZA N. 05 li, 22 MARZO 2019

IL SINDACO

- Premesso che in data 21 MARZO 2019, un incendio di rifiuti di vario genere segnalato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco si sviluppava alla Via Colle Aitella, Fraz- Auduni del comune di Gioia sannitica sul suolo riportato in catasto al Fo.12, part.IIa n. 325 con formazione di una nube che si alzava per alcuni metri spargendo sul suolo particelle dannose per la salute umana e per gli eventuali prodotti agricoli presenti in zona ed interessando anche le falde acquifere, ha determinato una situazione di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente dell'area della fraz. Auduni di questo comune e nelle aree limitrofe;
- Che con propria ordinanza in data 22.03.2019 n. 04, si ordinava ai proprietari delle aree e responsabili del fatto, alla bonifica del sito attraverso la rimozione dei rifiuti ed il ripristino dello stato dei luoghi;
- Ritenuto di dover provvedere in merito, stante l'esigenza di tutelare la salute pubblica;
- Visto il D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Visto il D.P.R. 24.05.1988, n. 236;
- Vista la legge 07-08-1990, n. 241,
- Visto l'art. 32 della legge 23.12.1978, n. 833;
- Visto il d.l. 10 dicembre 2013, n. 136 convertito nella legge 6 febbraio 2014, n. 6 ;
- Vista la legge regionale 9 dicembre 2013, n. 20,

ORDINA

Alla popolazione della Fraz. Auduni a scopi cautelativi:

Divieto, di consumo e commercializzazione dei prodotti agricoli e/o zootecnici provenienti dalle aree interessate e limitrofe;

Divieto di pascolo;

Divieto di caccia;

Divieto di utilizzo di acqua sorgiva;

Provvedere al mantenimento degli animali da cortile in stabulazione chiusa, evitando il razzolamento e procedendo all'alimentazione mediante prodotti provenienti da altre zone;

• Di far provvedere, da parte degli Organi competenti (ARPAC, ASL) ad ulteriori controlli e alla predisposizione di tutti gli interventi atti ad eliminare le cause che hanno originato l'emergenza;

AVVERTE

- Che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico degli inadempienti che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa;
- Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto entro 30 giorni, al TAR Campania entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso;
- Copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo del Comune e verrà trasmessa all'ARPAC, alla A.S.L., alla Prefettura territorialmente competenti. Copia dello stesso dovrà essere affisso in tutti i luoghi pubblici dell'area interessata.

Dalla residenza Municipale, li, 22 marzo 2019



IL SINDACO
Prof. Dott. Michelangelo Raccio